



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | PIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI MAIO | RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOFFOLI | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1171/15
depositato il 25/02/2015

- avverso la sentenza n. 21595/23/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
ROMA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dai ricorrenti:

LA I SOCIETA' AGRICOLA SRL
VIA

difeso da:

RUSSILLO AVV.GERARDO
VIA CIPRO,77 00136 ROMA RM

difeso da:

RUSSILLO AVV.GERARDO
VIA CIPRO,77 00136 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20081T017115000 REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 1171/15

UDIENZA DEL

12/10/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

5797/35/15

PRONUNCIATA IL:

12/10/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/11/15

Il Segretario

Mulie

Il signor : _____ in proprio e quale legale rappresentante della società a responsabilità limitata " _____ società agricola", rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Russillo propone appello avverso la sentenza 21595/23/14 resa pubblica il 30 ottobre 2014 dalla Commissione Tributaria provinciale di Roma sezione 23ma.

Tale sentenza aveva respinto il ricorso contro l'avviso di liquidazione n. 20081T01715000 imposta di registro 2008, in quanto ad avviso dei giudici di prime cure la certificazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/54 era necessaria, considerato che l'eliminazione di tale obbligo ad opera della legge di conversione ha avuto valore solo nel periodo 27 febbraio - 16 aprile 2010.

Appellano i contribuenti per i seguenti ordini di motivi:

- 1) Mancato rispetto del termine triennale per il tardivo deposito della documentazione, che ad avviso dell'appellante deve essere escluso, poiché non può produrre alcun effetto preclusivo o condizionante a discapito della tutela di un diritto soggettivo all'agevolazione fiscale, ove sussistano e siano stati accertati nei termini tutti i requisiti per beneficiarne;
- 2) Intervenuta modifica legislativa in materia di agevolazioni fiscali ex art.2, comma 4 bis del D. L. 30 dicembre 2009 n. 194, nella fattispecie la difesa sostiene che la sentenza non ha considerato la portata della modifica legislativa introdotta dal citato articolo 2 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, che in relazione alle agevolazioni fiscali previste per gli acquisti di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali(IAP) la certificazione ex art.2. della legge 604/54, a proposito cita numerosa giurisprudenza di le-



gittimità e di merito.

In data 19 maggio 2015 l'Agenzia controdeduce e, contesta tutte le argomentazioni addotte dai ricorrenti, ribadendo il ritardo nella consegna della documentazione per poter usufruire delle agevolazioni di cui è causa.

MOTIVAZIONE

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente ad avviso di questo collegio occorre analizzare la legge di stabilità inerente l'anno 2010, in particolare per quanto concerne l'articolo 1, là dove al comma 41 si prevede che sulla base della legge di conversione 26 febbraio 2010, n 25 in relazione alle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina venivano soppresse le parole "... e fino al 31 dicembre 2010".

Quanto sopra indica che a partire dal 27 febbraio 2010 tutti i contratti di compravendita nel settore agricolo riguardanti la piccola proprietà, abilitano i soggetti muniti dei requisiti richiesti a chiedere agevolazioni fiscali in materia d'imposta di registro.

In sostanza l'ufficio insiste nel richiedere, che per ottenere le agevolazioni fiscali, sussistano vecchi requisiti, superati e cassati nel tempo da una sopravvenuta legislazione, la quale si è prefissato l'obiettivo di incentivare la piccola proprietà agricola, onde creare lavoro in un importante settore per troppo tempo negletto.

Tutto anche avallato dal recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con la sentenza del 26 giugno 2013 n. 16071 ha stabilito "... omis-
sis... che per il beneficio delle agevolazioni in materia di registro, non è necessario il certificato dell'Ispettorato provinciale agrario da produrre


all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto".

Pertanto alla luce di quanto sopra essendo mutata la normativa relativa alla concessione delle agevolazioni di cui è causa, questo collegio ritiene di poter aderire alla richiesta dei ricorrenti di applicare le norme a favore del piccolo imprenditore agricolo.

P. Q. M.

Accoglie l'appello dei contribuenti e condanna l'Agenzia al pagamento complessivo di € 2000,00 per le spese di lite.

Così deciso in Roma li 12 ottobre 2015.

Il Relatore


Il Presidente
